

i quali con voti, rispettivamente, in data 29 ottobre 1971, n. 1191 e in data 14 marzo 1972, n. 89, hanno espresso parere favorevole;

Che, quindi, si può provvedere alla statizzazione e alle declassificazioni di cui sopra;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126:

Art. 1.

Viene classificata statale, con la denominazione di strada statale n. 131 Dir. centrale « Nuorese », della lunghezza di km. 107 circa, la strada di cui alle premesse avente caratteristiche di strada a scorrimento veloce ed avente i seguenti capisaldi: « innesto strada statale n. 131 presso Abbasanta-bivio per Nuoro in località Prato Sardo-ponte Marreri-innesto strada statale n. 125 presso Siniscola ».

Art. 2.

La strada statale n. 537 « di Ghilarza » dal km. 9+500 circa alla fine (Abbasanta), e la strada statale n. 570 « di Monte Albo » (vecchio tracciato), sono classificate provinciali e consegnate alle amministrazioni competenti.

Art. 3.

Il residuo tracciato della strada statale n. 537 « di Ghilarza » conserva la qualifica di statale con i seguenti capisaldi di itinerario: « innesto strada statale n. 129-innesto strada statale n. 131 Dir. centrale Nuorese, con una estesa di km. 9 + 500 circa.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972  
Registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 170

(11159)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1972.

Abrogazione delle disposizioni sul controllo preventivo dello Stato del siero contro il carbonchio ematico e del siero contro il carbonchio sintomatico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale in data 10 gennaio 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1932, con il quale la produzione a scopo di vendita della anatossina difterica, del siero e vaccino contro il carbonchio ematico, del siero e vaccino contro il carbonchio sintomatico, del siero e vaccino contro il mal rossino, del siero antiaftoso e del vaccino contro il vaiolo ovino venne sottoposta al controllo preventivo dello Stato;

Sentiti i pareri del Consiglio superiore di sanità, in data 16 dicembre 1970 e 23 febbraio 1972;

Ritenuto opportuno di uniformarsi ai predetti pareri del Consiglio superiore di sanità

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 18 giugno 1905, n. 407;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni relative al controllo preventivo dello Stato, previste dal decreto interministeriale in data 10 gennaio 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1932, sono abrogate limitatamente al siero contro il carbonchio ematico ed al siero contro il carbonchio sintomatico.

La produzione a scopo di vendita della anatossina difterica, del vaccino contro il carbonchio ematico, del vaccino contro il carbonchio sintomatico, del siero e vaccino contro il mal rossino, del siero antiaftoso e del vaccino contro il vaiolo ovino continua ad essere sottoposta al controllo preventivo dello Stato, ai sensi degli articoli 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 12 e seguenti del regolamento 18 giugno 1905, n. 407.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1972

Il Ministro per la sanità  
GASPARI

Il Ministro per le finanze  
Valsecchi

(11296)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1972.

Autorizzazione alla società per azioni Euro-Lloyd, assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO  
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Euro-Lloyd, assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni in vari specificati rami danni, nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, i conti economici di previsione, nonché le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;